

Associazione dei Comuni di:
SAN PANCRAZIO SALENTINO, CELLINO SAN MARCO,
ERCHIE, SAN DONACI, SAN PIETRO VERNOTICO E
TORRE SANTA SUSANNA.

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

**per il funzionamento della CLP Locale per il
Paesaggio e per i procedimenti di V.A.S. -
V.I.A. – P.A.I. in forma associata.**

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di

_____ n. ____ del _____

Art. 1

Costituzione

1. È costituita in forma associata, tra i Comuni di **San Pancrazio Salentino (BR)**, **Torre Santa Susanna (BR)**, **Erchie (BR)**, **San Donaci (BR)**, **Cellino San Marco (BR)** e **San Pietro Vernotico (BR)**, la **Commissione Locale per il Paesaggio** e per la Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**), per la Valutazione di Impatto Ambientale (**VIA**), per il Piano di bacino Assetto Idrogeologico (**PAI**), di seguito denominata per brevità "**CLP**", istituita ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.r. n. 20/2009 e ss.mm.ii..
2. La CLP costituisce l'organo collegiale di consulenza tecnica dell'Associazione dei Comuni di cui all'art. 1, in materia di tutela paesaggistico – ambientale e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza esercitando la delega di cui all'art. 7 della stessa L.R. 20/2009 e ss.mm.ii., così come successivamente confermata dalla Giunta Regionale con appositi atti.
3. La CLP svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Erchie, San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Art. 2

Competenze

1. Alla CLP è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati nel precedente articolo 1, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai suddetti procedimenti autorizzativi e pareri consultivi, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata.
2. La CLP, inoltre, nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime pareri obbligatori e non vincolanti in relazione ai procedimenti:
 - di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'art. 10 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
 - di autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 8 della L.r. n.20/2009 e ss.mm.ii..
 - di autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'art. 106 delle NTA del PPTR;
 - nei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.r. n. 44/2012 e s.m.i. per piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché nei procedimenti di VAS, di cui all'art. 9 e seguenti, rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra, previa convocazione del componente aggiuntivo esperto per i procedimenti di VAS.
 - nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla Legge Regionale Puglia n. 26 del 07/11/2022;

- nei procedimenti per il rilascio del parere tecnico previsto dalla Legge Regionale Puglia n. 19 del 19/07/2013 art. 4 e s.m.i. in materia di interventi in presenza di vincoli presenti nel Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).
- 3. Alla CLP può essere richiesta la formulazione di *pareri facoltativi e non vincolanti* su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti, altresì, dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
- 4. La CLP può inoltre:
 - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e archeologica.
- 5. La CLP, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.

Art. 3

Composizione

1. La CLP è composta da cinque componenti e dagli eventuali membri supplenti *selezionati dall'ente capofila* a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti, di cui quattro esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali ed una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
2. Fermo restando i requisiti di cui al comma 1, i componenti della CLP devono rappresentare la pluralità delle competenze previste ai sensi delle direttive regionali (D.G.R. n° 2273/2009), le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente le seguenti discipline:

- Tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riguardo alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;
- Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio;
- Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;
- Biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia.

Tra i cinque membri della CLP vi sarà uno con specifica e qualificata esperienza nella V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) di piani e programmi, nonché di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ai fini dell'esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i.

3. Considerata la presenza nei territori comunali di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lett. C) della l.r. 25.6.2013, n. 17, la CLP comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
4. Ciascun Comune associato dovrà nominare un Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato per brevità RUP, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come disposto dall'art. 146 comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. il RUP partecipa ai lavori della CLP senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore, e a cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione - Provvedimento del rispettivo Comune. In assenza del parere di cui al precedente art. 2 comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine perentorio di venti giorni previsto per la sua espressione, procede comunque al completamento dell'istanza.
6. Al RUP è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D. Lgs. 42/2004 e art. 90 della NTA del PPTR e dell'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, e il parere in materia di VAS, VIA e PAI.

Art. 4

Nomina, durata e compensi

1. Il Comune capofila ai fini della nomina dei componenti, si avvarrà di avviso pubblico, i componenti verranno scelti attraverso valutazione dei curricula secondo i criteri da definirsi in apposito avviso pubblico, il cui schema sarà approvato con determinazione del responsabile del settore tecnico del Comune capofila.
2. La CLP svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Torre Santa Susanna (BR), Erchie (BR), San Donaci (BR), Cellino San Marco E San Pietro Vernotico. Il Comune di San Pancrazio Salentino, assume la qualifica di Comune capofila.

3. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della CLP.
4. La CLP è nominata dal responsabile del Settore Tecnico dell'Ente capofila, ivi compresa anche dei cinque componenti sostitutivi che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o impedimento temporaneo di un componente, svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto ai precedenti articoli.
5. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della CLP.
6. La CLP per la valutazione dei titoli sarà nominata, dal responsabile del settore Tecnico del Comune di Capofila, tra i tecnici comunali aderenti alla presente convenzione.
7. La durata in carica della CLP è pari a tre anni, ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.
8. Alla scadenza del termine, La CLP si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova CLP e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti.
9. Le sedute della CLP sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la CLP elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. I componenti della CLP si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..
11. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro 50 (cinquanta) a seduta giornaliera.

Art. 5

Contenuti dell'Avviso pubblico – Criteri di ammissibili

I Componenti della CLP saranno individuati tra soggetti esterni alla Amministrazione, in possesso di idoneo titolo attinente alla categorie disciplinari dal presente regolamento, potranno partecipare alla selezione anche dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio presso le amministrazioni dei Comuni di *San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Erchie, San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico*, previa autorizzazione delle amministrazioni di competenza.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata.

Le domande ammissibili pervenute entro i termini verranno valutate considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità, ed il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all'incarico.

Una Commissione tecnica composta da cinque dirigenti o funzionari, provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai seguenti criteri:

1. (per i laureati) massimo 10 punti per i titoli di studio di cui:
 - per il diploma di laurea massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea con la formula $P_i = (V_i/110) \times 5$. Dove V_i è la votazione di laurea conseguita;
 - lode 0,5 punti;
 - Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in riferimento alle funzioni connesse all'incarico: 1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli.
2. (per il tecnico non laureato) massimo 10 punti per il titolo di studio di cui:
 - per il diploma massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di maturità con la formula $P_i = (V_i/100) \times 5$. Dove V_i è la votazione di maturità espressa in centesimi;
 - max 1 punto per ogni attestato di partecipazione a specifici corsi formativi in materia di Paesaggio;
3. (per tutti) massimo 25 punti per attività professionale nelle materie attinenti svolta ed ulteriori titoli significativi di cui:
 - attività professionale qualificata negli ambiti disciplinari elencati al comma 3 dell'art 1 del presente regolamento nell'ambito della libera professione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti;
 - servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti;
 - altri elementi desumibili dal curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non considerati nei punti precedenti "es. esperienza in altre Commissioni Locali del Paesaggio") massimo punti 5.

Art. 6

Incompatibilità

1. La carica di membro della CLP è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio, svolgere incarichi professionali presso l'Ente associato e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla CLP.
3. Ciascun Comune all'atto dell'adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena la impossibilità di convenzionarsi o la esclusione automatica dalla convenzione siglata.
4. I membri della CLP devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione,

allontanandosi dall'aula, quando:

- a. siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CLP;
- b. siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista;

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

5. I Componenti della CLP possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta di almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 4.

Art. 7

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 6, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della CLP.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della CLP.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del *Comune/dell'ente capofila*, che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della CLP.

Art. 8

Convocazione e funzionamento

1. La CLP elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le funzioni di sostituto sono svolte dal componente più anziano.
2. La CLP è convocata dal RUP previo accordo con il Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
3. Entro il termine di cui al comma 2°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della CLP la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
4. La CLP si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa dello stesso Comune. Può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal R.U.P. del Comune.
5. La CLP si riunisce presso la sede del Comune di San Pancrazio Salentino anche quando è chiamata ad operare per gli altri Comuni associati.
6. Le riunioni della CLP non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo richiedente e/o progettista limitatamente per l'illustrazione del progetto, ma non alla successiva

attività di esame e di espressione del parere.

7. Alle sedute della CLP partecipa, senza diritto di voto, il R.U.P. cui è demandato il rilascio del provvedimento finale che provvede all'illustrazione delle pratiche alla CLP. Un soggetto tra i presenti in CLP, di volta in volta individuato dal R.U.P., è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.
8. Il Segretario verbalizzante provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della CLP stessa ed alla consegna del medesimo al Comune di San Pancrazio Salentino che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.
9. Il verbale deve indicare un numero progressivo, il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la CLP.
11. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della CLP, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti.
12. Per la validità delle sedute e dei pareri della CLP è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto.
13. I pareri della CLP si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
14. La CLP deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
15. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.

Art. 9

Funzioni del R.U.P. paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio del provvedimento finale partecipa ai lavori della CLP senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 dell'art. 2 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal ciascun Comune dell'associazione con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il Responsabile del Procedimento ed i sub-responsabili, devono essere in ogni caso, soggetti diversi da quelli cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in CLP per l'illustrazione e mettere a disposizione dei

- componenti della CLP la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
- b) acquisito il parere della CLP trasmette ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati all'istanza, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio del provvedimento finale la cui competenza rimane in capo al Comune capofila.

Art. 10

Rapporti con le strutture organizzative dei Comuni

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della CLP è assicurata *dal comune capofila*.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.